



RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO A SEGUITO DELLA PRIMA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO DI ANTICA FORMAZIONE - APPROVAZIONE

Prot. N. *5288*

Premessa

Il Garante della Comunicazione, come esplicitato nell'art. 38 della LR n. 65/14 e nel relativo Regolamento attuativo DPGR 4/R/2017, ha il compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedurali di formazione e di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, promuovendo, nelle forme e nelle modalità idonee, l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito al procedimento in corso.

Inoltre, in estrema sintesi, ha la funzione di fissare i criteri per la partecipazione, di proporre l'eventuale integrazione con le attività svolte dal Responsabile del procedimento e di promuovere iniziative per misurare l'efficacia delle forme di comunicazione.

Atti preliminari

Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 09/07/2008 ha approvato il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione. L'art. 3 del succitato Regolamento disciplina le funzioni del Garante. Ai sensi della normativa di cui alla L.R. 65/14 nonché sulla base dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Garante della Comunicazione, si rende necessaria la stesura del rapporto sull'attività svolta dal Garante della Comunicazione.

Il Garante della Comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo e delle loro varianti. Pertanto lo stesso deve assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento summenzionato, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.

Inoltre, in estrema sintesi, ha la funzione di fissare i criteri per la partecipazione, di proporre l'eventuale integrazione con le attività svolte dal Responsabile del Procedimento e di promuovere iniziative per misurare l'efficacia delle forme di comunicazione svolta.

Dall'art. 5 del succitato Regolamento si evince testualmente che il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- 1- Redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da inserire nel sito web del Comune e da affiggere nella bacheca della sede principale del Comune;
- 2- Assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso, fornendo adeguato supporto informativo;
- 3- Svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti ritenuti particolarmente rilevanti;
- 4- Organizzare, a richiesta dei soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi, la fornitura di copie della documentazione riproducibile.

Considerati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia);
- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il Governo del Territorio);
- La Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA));
- il Piano Strutturale approvato ai sensi dell'art. 233 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;
- Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 Parte II del 17/08/2022;
- Vista la variante al Piano Operativo adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/10/2023 avente ad oggetto: "Variante al Piano Operativo Comunale a seguito della prima ricognizione del patrimonio edilizio di antica formazione";
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 24/01/2024 avente ad oggetto "variante al piano operativo a seguito della prima ricognizione del patrimonio di antica formazione - controdeduzioni alle osservazioni"

Visti in special modo gli articoli 95, 96 e 233 comma 2 della LRT n. 65/2014 sulle disposizioni in materia di Piano Operativo Comunale;

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i. ed in particolare l'art. 19, contenente disposizioni generali per l'adozione e l'approvazione degli atti di governo del territorio e delle relative varianti coordinata con la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i.;

Vista la relazione del RUP redatta in data 26/04/2024;

Vista la nota informativa n° 1 del 13/09/2023 prot. n° 13489 avente ad oggetto "Ricognizione del patrimonio insediativo di interesse storico testimoniale con variante al piano

operativo e verifica semplificata di assoggettabilità a vas: avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014”

Vista la nota informativa n. 2 del 10/10/2023 prot. n. 14719 avente ad oggetto **“Ricognizione del patrimonio insediativo di interesse storico testimoniale con variante al piano operativo e verifica semplificata di assoggettabilità a vas: avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 65/2014 – Adozione”**;

Vista la nota informativa n. 3 del 19/01/2024 prot. n. 842 avente ad oggetto **“Variante al Piano Operativo a seguito della prima ricognizione del Patrimonio di antica formazione - controdeduzioni alle osservazioni”**;

Vista la nota informativa n. 4 del 26/04/2024 prot. n. 5286 avente ad oggetto **“Variante al Piano Operativo a seguito della prima ricognizione del Patrimonio di antica formazione - Approvazione”**;

Vista la nota informativa n. 5 del 26/04/2024 prot. n. 5287 avente ad oggetto **“Variante al Piano Operativo a seguito della prima ricognizione del Patrimonio di antica formazione – Approvazione”**

Per gestire correttamente e tempestivamente le eventuali richieste di accesso alla documentazione disponibile è stato istituito un apposito registro: alla data odierna risultano registrate n. 0 richieste.

Il presente rapporto è aggiornato alla data del 26/04/2024.

Il Garante della Comunicazione ne assicurerà l'effettiva e tempestiva conoscenza e il provvedimento sarà reso disponibile a chiunque anche in via telematica;

Anche in questa fase sarà effettuata la più ampia attività di comunicazione e di informazione al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettiva partecipazione al procedimento.

Tutto ciò premesso,

Si ritiene che il sistematico processo di comunicazione svolto risulti coerente con gli obiettivi della L.R. n. 65/2014 s.m.i. e che sia stato realizzato in modo da consentire un'ampia partecipazione da parte di tutta la collettività.

Durante detta fase conclusiva del procedimento il garante si impegna ad intervenire per attuare efficaci criteri e modalità di comunicazione.

Il Garante della comunicazione
Rossi Dr. Antonella



